

## **PROTOCOLLO ESAMI DI STATO DEL II CICLO**

**A.S. 2021-2022**

**Alla commissione SPP - COVID di Istituto**

**Presidenti Esami di Stato Ai docenti commissari Esami di Stato**

**AI DSGA**

**Al personale ATAAI Presidente Consiglio Istituto**

**Ai componenti del Consiglio di Istituto**

**Alla RSU di Istituto**

**Alle RLS Agli studenti Alle famiglie**

### **Il Dirigente Scolastico**

#### **Considerato che allo stato attuale della norma italiana**

1. dal **31 marzo 2022** risulta cessato lo stato di emergenza;
2. dal **30 aprile 2022** è terminato l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione;
3. dal **01 maggio 2022** i fruitori esterni potranno accedere all'interno delle Istituzioni del Sistemascalastico senza l'obbligo di esibizione della certificazione verde;
4. dal **15 giugno 2022** non è più obbligatoria la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni;
5. dal **16 giugno 2022** è stato rimosso ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.L. 16/06/22 n. 68 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato.

- Vista la direttiva n. 1 del 26/02/2020 della funzione pubblica
- Vista la circolare n. 1 del 04/03/2020 della funzione pubblica
- Vista la direttiva n. 2 del 12/03/2020 della funzione pubblica
- Vista la circolare n. 2 dell'01/04/2020 della funzione pubblica
- Vista la direttiva n. 3 del 04/05/2020 della funzione pubblica
- Visto il dpcm del 26/04/2020
- Vista la circolare del ministero della salute n. 14915 del 29/04/2020
- Vista la nota dipartimentale n. 622 del 01/05/2020
- Vista la nota dipartimentale n. 682/2020 del 15/05/2020
- Visto il decreto legge n. 22 del 08/04/2020
- Vista l'ordinanza ministeriale n. 197 del 17/04/2020
- Vista l'ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020
- Vista l'ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020
- Vista l'ordinanza ministeriale n. 11 del 16/05/2020
- Visto il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo del 15/05/2020
- Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale oa parte di esso comprendente più regioni*»;
- Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;
- Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3, recante «*Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*» e l'articolo 10-quater, recante «*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*»;
- Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;
- Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

- Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*»;
- Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»;
- Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;
- Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;
- Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*»;
- Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*»;
- Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. 0029233-14/06/2022-DGPRE;
- Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso ai mezzi di trasporto nei quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento, nonché alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio;
- Vista la nota del Ministero dell'istruzione, prot. AOOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l'esigenza di consentire l'immediata soppressione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022;
- Ritenuto che le modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico in corso, consentano di assicurare misure di distanziamento interpersonale adeguate a prevenire il rischio di contagio;
- Vista la nota del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (ECDC) e della Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) dell'11 maggio 2022, in ordine all'uso dei dispositivi di protezione individuale per i viaggi in aereo;
- Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 15 giugno 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale;

Inoltre:

- VISTO l'articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, il quale prevede che “*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e in particolare l'articolo 1;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” e in particolare l'articolo 32;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 concernente “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, di “*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*”;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, e in particolare l’articolo 16, comma 1, e l’allegato A punto 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, di “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, di adozione delle “*Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle “*Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di “*Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*”;
- VISTA l’ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191, recante “*Calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2021/2022*”;
- VISTA la nota direttoriale 31 ottobre 2019, n. 22381 avente ad oggetto “*Istruzione degli adulti e apprendimento permanente – Valutazione e certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti – disposizioni a carattere transitorio per l’a. s. 2019/2020*” e ritenuto di confermarne la validità per l’anno scolastico 2021/2022, come disposto con nota direttoriale 8 settembre 2021, n. 21059;

- ATTESA** la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;
- VALUTATA** la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione congrua con l'andamento della situazione epidemiologica e in considerazione della eterogenea distribuzione, con riferimento alle singole regioni, delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
- RITENUTO** necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione dell'impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta, fermo restando che la partecipazione degli alunni a tali prove non si qualifica in ogni caso come requisito di ammissione all'esame di Stato;
- VISTA** la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022 e il conseguente parere, approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022, con il quale si richiede lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52;
- RITENUTO** di non accogliere il richiamato parere del CSPI, tenuto conto della maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022 e del progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico;

## **DISPONE**

**per la sessione esami di Stato a. s. 2021/22 che il “sistema gestione sicurezza scuola”**

**fondatosu misure preventive e protettive impone:**

- **distanziamento fisico tra persone**
- **eliminazione di possibilità di assembramento**
- **procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti**
- **misure organizzative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente/non docente) nel contesto espletamento Esami di Stato a.s. 2021/22;**
- **misure specifiche per i lavoratori “fragili”**

## **MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- 1) **Misure di pulizia e di igienizzazione.** È obbligo a cura delle unità preposte collaboratori scolastici, effettuare pulizia approfondita quotidiana (ai sensi del documento 08 maggio 2020“opzioni di sanificazione – allegato 1 e della circolare MS n. 17644 del 22/05/2020).
  - a) Per **sanificazione** preliminare dei locali adibiti ad esami va intesa la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la sanificazione, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02. La sanificazione deve essere eseguita da ditta all'uopo incaricata dall'Istituzione. Il Ds tramite il preposto avrà cura di affiggere la certificazione di avvenuta sanificazione nel rispetto della circolare del ministero della salute ed affiggerla a vista in ogni aula d'esame.
  - b) In base alle eventuali analisi fatte sui rischi di trasmissione del contagio, occorre predisporre un piano specifico che identifichi le **procedure** da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature. È consigliabile tenere un registro delle pulizie e delle sanificazioni periodiche (quotidiane, settimanali, mensili, in occasione di avvenuta presenza negli ambienti di lavoro di persone contagiate, ecc.).
  - c) **minimizzazione** dell'uso promiscuo di attrezzi e apparecchiature
  - d)** Per “**pulizia**” si intende la deterzione con soluzione di acqua e detergente. Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la pulizia, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte delle autorità sanitarie, occorre tenere conto, nel caso della presenza di persone contaminate, di quanto indicato nella **Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020 e nella circolare MS n. 17644 del 22/05/2020**
  - e) Per **igienizzazione** in riferimento ai locali scolastici una quotidiana pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici (maniglie, barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.) nei locali generali frequentati durante l'esame di Stato (cioè non frequentati da soggetti affetti o sospetti di COVID 19).
  - f) Altresì nell'espletamento degli Esami di Stato, tra un candidato ed il successivo, si terrà conto di convocare in prosecuzione il colloquio di esame prevedendo anche un

tempo paria 15' per consentire ai collaboratori scolastici di igienizzare e disinfettare computer, sedia- candidato, braccioli e superfici varie di presumibile contatto avvenuto dal medesimo.

- g) In special modo al termine della sessione di esame (antimeridiana/pomeridiana) igienizzazione di tutti i materiali e degli arredi scolastici utilizzati durante l'espletamento delle prove.
- h) Sarà predisposto un registro di sanificazione con attestazione di pulizia giornaliera effettuata a firma dell'operatore che ha eseguito l'igienizzazione e di un preposto al controllo all'uopo nominato scelto tra le figure formate ai sensi dell'art. 37 D Lgs 81/08 quale preposto con nomina. Tale registro è in allegato al presente documento
- i) Saranno resi disponibili dispenser igienizzanti a vista e opportunamente segnalati per personale e candidati in più punti dell'edificio scolastico sede di esame, nonché nei pressi delle aule sede di svolgimento del colloquio di esame con obbligo di igienizzazione delle mani ad ogni ingresso ed in ogni operazione ove potrà esserci un contatto.
- j) I **rifiuti prodotti dalle attività di pulizia** devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta del secco indifferenziato. I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell'ambiente per il caso di presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. Infatti come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: "Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)", corrispondenti al codice CER 18.01.03\* HP 9 e categoria ADR UN 3291. Fornire un **sistema di raccolta** dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (*ad es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori*) che preveda bidoni chiusi apribili con pedale e non manualmente.
- k) Per le aereazioni delle aule d'esame:
- **assicurare** adeguato ricambio d'aria e ventilazione naturale o forzata degli ambienti
  - **evitare** asciugamani a getto d'aria e sostituirli con salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria

2) Rilevazione della temperatura per il personale scolastico se necessario: per i lavoratori

“terzi” e per tutti i visitatori adulti (*compresi i genitori che accompagnano ed accedono agli spazi scolastici o amministrativi*) potrà essere misurata la temperatura corporea all’ingresso;

- 3) **Uso dei DPI:** devono essere selezionati i dispositivi più adeguati al tipo di attività svolta, con principale attenzione al concetto di protezione personale e sociale e nel rispetto dello sviluppo psico-fisico delle diverse fasce d’età. Tutti non devono normalmente indossare quale dispositivo di prevenzione della trasmissione del contagio una mascherina del tipo "mascherina chirurgica" tipo I. **La mascherina potrà essere indossata se le condizioni epidemiologiche fossero potenzialmente ad alto rischio ed ove non fossero garantite le prescrizioni non farmacologiche di prevenzione contro il COVID-19.**

**DISTANZIAMENTO FISICO: Prevenire gli assembramenti per attese (*fila per accedere agli esami e parenti ai cancelli*) con un'apianificazione degli accessi**

- 4) Gestione caso sospetto individuazione: nell'ipotesi di un caso potenzialmente infetto da COVID o che si rilevi una temperatura superiore a 37,5 °C sarà cura dei preposti nominati attivare il protocollo, confinando la persona in apposita stanza preventivamente sanificata, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie locali.
- a) **Convocazione candidati:** dovrà essere predisposto un calendario ed una scansione oraria predefinita degli ingressi a cura dei Presidenti delle Commissioni, quale strumento funzionale alla sostenibilità e alla prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come di seguito specificato.
- Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente agli studenti;
  - Il candidato dovrà presentarsi a scuola **15' prima dell'orario di convocazione previsto e potrà essere accompagnato da una persona: previa verifica dei dispositivi di protezione individuale nonché igienizzazione delle mani con apposita soluzione idro alcolica nei pressi degli ingressi.**
- b) Nel caso in cui il candidato convocato riporti sintomatologie respiratorie o febbre superiore a 37,5° C nei tre giorni precedenti l'espletamento dell'esame, o abbia avuto negli ultimi 14 giorni modalità di isolamento domiciliare, nonché nel caso sia entrato a contatto con persone positive per quanto di sua conoscenza, non dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente idonea certificazione medica, per consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero, nelle modalità previste dalle norme generali vigenti.

5) **Organizzazione dei locali scolastici e misure prevenzione.**

Saranno predisposti:

- a) Percorsi dedicati di ingresso ed uscita dell'edificio scolastico individuato per lo svolgimento degli Esami di Stato.
- b) Opportuna segnaletica all'uopo per prevenire il rischio di interferenza.
- c) Individuazione di locali per lo svolgimento dell'esame di Stato opportunamente ampi che consentano il distanziamento tra commissari/commissari, candidato/commissari candidato e accompagnatore all'esame non inferiore ad un metro, ed ove possibile anche 2 metri, fermo restando lo spazio di movimento che dovrà rispettare il suddetto parametro.
- d) Per quanto sopra opportuna disposizione di assetto di banchi/tavoli/sedie.
- e) Analoghe misure minime di distanziamento anche per l'eventuale Dirigente Tecnico in vigilanza.
- f) Nel locale di espletamento della prova dovrà essere garantito la presenza di materiale/sussidi didattico utile al candidato.
- g) Dovrà essere garantito un ricambio di aria regolare e frequente nel locale di espletamento della prova preferendo "l'aerazione naturale".
- h) La mascherina chirurgica potrà essere consegnata al bisogno per ogni sessione di Esame (mattutina/pomeridiana).
- i) E' obbligatoria l'igienizzazione delle mani in accesso ai locali scolastici e comunque consigliata la frequente igienizzazione delle mani ogni qualvolta lo si ritenga necessario, predisponendo punti con igienizzanti idroalcolici.
- j) È previsto un ambiente dedicato all'accoglienza ed isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tal caso il soggetto verrà condotto nel suddetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza specifica attivata secondo il protocollo dell'Autorità Sanitaria Locale. Il soggetto medesimo verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica in caso in cui fosse dotato di mascherina di comunità.
- k) All'ingresso dell'edificio scolastico individuato per gli Esami di Stato potrà essere rilevata la temperatura corporea da personale con incarico specifico, **solo in ragione preventiva e protettiva**, senza alcuna registrazione/diffusione di dati sensibili, né gli stessi saranno richiesti.

- 6) **Candidati con disabilità** Per gli studenti con disabilità certificata è prevista la

presenza di eventuali assistenti per i quali è obbligatorio l'utilizzo di guanti oltre che di mascherina, non essendo garantito nella circostanza specifica l'idoneo distanziamento. Altresì il consiglio di classe ha facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova in presenza, stabilendo modalità in video conferenza, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del P.E.I. Deve essere tenuto in considerazione che alcuni **alunni con disabilità gravi durante gli esami** non indossano le mascherine, oppure potrebbero non indossarle adeguatamente; inoltre potrebbero avere necessità di una interazione anche fisica con il loro educatore. Non viene consigliato l'uso di una mascherina, in questo caso particolare, bensì viene incrementato l'uso di gel igienizzante sulle mani e ove richiesto la detersione frequente del volto nonché il mantenimento del distanziamento fisico a 2 metri per docente di sostegno ed eventuale assistente alla comunicazione.

- 7) **Lavoratori fragili.** A tutela dei "lavoratori fragili" e nell'ottica del contenimento del contagio da S.A.R.S. CoV-2 è prevista la possibilità di espletare esami a distanza da parte di componenti le Commissioni d'esame, previa certificazione del medico competente e in riferimento a quanto indicato:

I lavoratori in servizio presso una Istituzione Scolastica che ritengano di essere in condizioni di fragilità possono essere sottoposti a visita medica con il medico competente, solo ed esclusivamente sulla base di una loro specifica richiesta.

6) **Cartellonistica.** In tutti gli ambienti scolastici in uso per gli esami di stato saranno affisse apposite tabelle illustrative e indicative circa i comportamenti da osservare nei medesimi locali per la prevenzione e protezione, a tutela della salute pubblica.

***Si richiama all'attenzione e alla collaborazione di studenti, famiglie e personale della scuola per garantire con senso di responsabilità tutte le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento. Tali comportamenti vanno messi in pratica per il contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19, quale misura irrinunciabile per la tutela della salute della comunità scolastica.***

A garanzia di ogni azione consapevole degli operatori scolastici, si rende noto che tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica è stato formato ai sensi dell'art.

37 del D Lgs 81/08 ed informato art. 36 D Lgs 81/08 circa le misure preventive e protettive per il contrasto della diffusione dell'epidemia SARS-CoV-19, mediante corso dedicato a cura di formatore sulla sicurezza, nonché del medico competente.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giuseppa Morsellino

## ALLEGATO 1

**nuovo coronavirus**

**Dieci comportamenti da seguire**

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Contatta il **numero verde 1500** se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS  
© Istituto Superiore di Sanità - febbraio 2020

Logo: Conferenza Nazionale per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Valle d'Aosta

Logos: FIMMG, Federazione Ordini Ingegneri Italiani, ANCI, ANPIPO, ANMDO, CARD, FADOI, Interfarm, FNOPI, FNOVI, SIMG, SIM, SIMP, SIMP, FII

## Allegato 2

Sai esattamente cosa significa "LAVARSI LE MANI"?

Rivediamolo insieme:

### **Con la soluzione alcolica:**

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.

### **Con acqua e sapone:**

1. bagna bene le mani con l'acqua
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto"



## Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

**USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!  
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!**

⌚ Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



**1a**




Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

**1b**




**2**



frizionare le mani palmo contro palmo

**3**




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

**4**



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

**5**



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

**6**




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

**7**



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

**8**



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
*FOR*  
**PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Original Users/Member of Gruppo IREO, in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material. October 2009, version 1.



**World Health Organization**

All'azienda produttrice/ai suoi distributori/ai rivenditori/ai punti di distribuzione/ai utilizzatori/ai operatori. Nessuno dei suddetti è in grado di garantire l'efficacia di un prodotto, l'efficienza di un servizio. Responsabilità per l'accuratezza delle informazioni fornite in questo documento: World Health Organization. Per ulteriori informazioni: [www.who.int/hand-hygiene](http://www.who.int/hand-hygiene).

## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**

 Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

## ALLEGATO 4

Dal Ministero della Salute

*L'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) ha pubblicato nei giorni scorsi sul suo sito istituzionale il Rapporto "Using face masks in the community - Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks " in cui si forniscono indicazioni sull'idoneità dell'uso delle mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) e di tipo non medico nelle persone non malate per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus nella comunità da parte di chi è in fase presintomatica o asintomatica.*

*Nelle conclusioni del Rapporto l'ECDC evidenzia in particolare che:*

- L'uso di mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) da parte degli operatori sanitari deve avere la priorità sull'uso delle mascherine nella comunità.*
- L'uso di mascherine facciali in pubblico può servire come mezzo di controllo per ridurre la diffusione dell'infezione nella comunità minimizzando l'escrezione di goccioline respiratorie da individui infetti che non hanno ancora sviluppato sintomi o che rimangono asintomatici. Non è noto quanto l'uso delle mascherine facciali nella comunità possa contribuire a una riduzione della trasmissione oltre alle altre contromisure.*
- L'uso di mascherine facciali nella comunità può essere preso in considerazione specialmente quando si visitano spazi affollati e chiusi, come negozi di alimentari, centri commerciali o quando si utilizzano i mezzi pubblici, ecc.*
- Si può prendere in considerazione l'uso di mascherine facciali non mediche realizzate con vari tessuti, specialmente se - a causa di problemi di fornitura - le mascherine mediche devono essere utilizzate prioritariamente come dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari. A supporto dell'uso di mascherine non mediche come mezzo di controllo della fonte di infezione esistono evidenze scientifiche indirette e limitate.*
- L'uso di mascherine facciali nella comunità deve essere considerato solo come una misura complementare e non in sostituzione delle misure preventive consolidate, come, ad esempio, il distanziamento fisico, l'igiene respiratoria (tra cui tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere agli altri le goccioline con le secrezioni respiratorie), l'igiene meticolosa delle mani e l'evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occhi e la bocca.*
- L'uso appropriato e corretto delle mascherine facciali è fondamentale affinché la misura sia efficace e può essere migliorato attraverso campagne educative.*
- Le raccomandazioni sull'uso delle mascherine facciali nella comunità dovrebbero tenere attentamente conto delle lacune delle prove di efficacia, della situazione dell'offerta e dei potenziali effetti collaterali negativi.*


*(Traduzione non ufficiale dal Report ECDC)*

## ALLEGATO 5

### SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In data \_\_\_\_\_, io sottoscritto cognome: \_\_\_\_\_ nome: \_\_\_\_\_ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossarla in tutte le fasi lavorative. Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).

| <b>COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA FILTRANTE</b>  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|                                 |   |    |  |   |  |
| <b>Inserire gli elastici nelle fibbie, tenete il facciale in mano, stringinaso verso le dita elastici in basso</b> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• facciale sotto al mento;</li><li>• elastico inferiore dietro la nuca sotto le orecchie;</li><li>• elastico superiore dietro la testa e sopra le orecchie.</li></ul> <b>NON ATTORCIGLIARE</b> |   | <b>Regolare la tensione della bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici .</b> |  |
|                                 |  |   |   |   |  |
| <b>Usando ambedue le mani modellare lo stringinaso</b>   |  | <b>Per allentare la tensione premere sull'interno delle fibbie dentate .</b>   |   | <b>Verificare la tenuta del facciale prima di entrare nell'area di lavoro</b>             |  |

## Come si indossano le mascherine



### Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



### Step 2:

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi



### Step 3:

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno




### Step 4:

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie



### Step 5:

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento



### Step 6:

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

## Come si tolgono le mascherine



### Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



### Step 2:

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata.



### Step 3:

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie



### Step 4:

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla.



### Step 5:

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente



### Step 6:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina

# REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI

#coronavirus

L'uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto, eccole.

## SÌ AI GUANTI A PATTO CHE:

- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell'uso, per esempio, al supermercato;
- non siano riutilizzati.



## DOVE SONO NECESSARI?

- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.

Fonti: Ministero della Salute e Istituto Superiore Sanità (ISS) aggiornamento 17 marzo 2020


SANOFI 

Si ricorda che la fase di rimozione deve essere effettuata avendo cura di non toccare la pelle. Una volta liberata la prima mano, il guanto rimosso va racchiuso all'interno del secondo che, a sua volta, si deve togliere seguendo la procedura mostrata e gettare in un contenitore dei rifiuti chiuso. In seguito è fondamentale igienizzare nuovamente le mani. Utile link dall'INAIL


<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html>

## ALLEGATO 8

Come indossare i guanti monouso



Come rimuovere i guanti monouso




Il guanto viene afferrato sotto la zona del polso.



Il guanto va tirato verso la mano in modo da girare la parte interna verso l'esterno e così viene sfilato.



Il guanto rimosso, va tenuto con l'altra mano ancora guantata. Si inseriscono due dita della mano senza guanto all'interno dell'altro guanto all'altezza del polso.



Il secondo guanto va tirato verso il basso girando la parte interna verso l'esterno sopra la mano e l'altro guanto. I due guanti possono essere così eliminati.

## **ALLEGATO 9**

Allegato DPCM del 17

maggio 2020 UFFICI APERTI

AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.


- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura  $>37,5$  °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. Punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.


## ALLEGATO 10

**AL FINE DI CONTENERE IL CONTAGGIO DA COVID-19, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI PREVISTE DA DPCM DEL 26 APRILE 2020, L'INGRESSO E LA PERMANENZA NEI LOCALI DELL'AZIENDA, PER TUTTI I LAVORATORI ED I VISITATORI AUTORIZZATI, È REGOLAMENTATO DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**



*È **VIETATO** l'accesso ai locali dell'azienda se la tua temperatura corporea è superiore a 37,5 °C o manifesti altri sintomi influenzali. Sei obbligato a rimanere presso la tua abitazione e contattare il medico di*


*famiglia.*



*È **VIETATO** l'accesso ai locali dell'azienda se negli ultimi 14 giorni sei stato a contatto con persone positive al COVID-19 o con persone provenienti da zone a rischio oppure se tu stesso sei stato in zone a rischio.*



*Negli spazi interni ai locali dell'azienda sono collocati dispenser con geldisinfettanti, igienizzati spesso le mani.*



*Rimani ad adeguata distanza dalle altre persone presenti nell'area di lavoro. Mantieni comunque una distanza sociale non inferiore a 1.0 metri*



*Se durante il turno di lavoro avverti sintomi influenzali o febbre, informa tempestivamente il Datore di Lavoro o gli addetti dell'ufficio del personale, avendo cura di mantenere una distanza sociale di 2 metri.*

*Ti verrà chiesto di stare temporaneamente in isolamento indossando una mascherina, mentre sarà avviata la procedura di segnalazione alle autorità sanitarie, attraverso la chiamata al NUE 112 e al numero di emergenza COVID-19 regionale.*

## ALLEGATO 11

### **Ordinanza Ministeriale esami stato 2021-22**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
  - b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
  - c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
  - d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

#### **Articolo 2**

*(Espletamento dell'esame di Stato)*

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
  - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
  - c) Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
  - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
  - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

- c) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
4. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.
  5. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
  6. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
  7. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.
  8. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.
  9. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

### **Articolo 3**

*(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)*

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

#### **Articolo 4**

*(Esame di Stato per i candidati privatisti)*

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

#### **Articolo 5**

*(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)*

1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

#### **Articolo 6**

*(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e per le scuole italiane all'estero)*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli-VeneziaGiulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio.
3. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale per adattarne l'applicazione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo alla evoluzione della pandemia nei diversi paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

### **Articolo 7**

#### *(Esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti)*

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da:
  - a) prova scritta, in italiano, relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico-sociale;
  - b) prova scritta relativa all'asse matematico;
  - c) colloquio pluridisciplinare.
2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, rispettivamente, dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, come declinati dal curriculum di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe composti dai docenti dei gruppi di livello.
3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese o a una seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica.
4. L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell'adulto e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
5. L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alla sessione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 191.
7. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

8. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/2012, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di studio personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del percorso di studio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del DPR 263/2012 entro il mese di marzo 2023.

### **Articolo 8**

*(Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza)*

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

### **Articolo 9**

*(Candidati assenti e sessioni suppletive)*

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

## ALLEGATO 12

### **Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali**

La situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19 in costante miglioramento su tutto il territorio nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Infatti, dal 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l'accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell'ambito di una decretazione d'urgenza, un'apposita disposizione normativa che rimuove l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nello stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato l'ordinanza del 15 giugno che, all'art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: "Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Sentito il Ministero della salute, si precisa, inoltre, quanto segue.

I locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame, tenuto conto dell'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. Al riguardo si richiama l'opportunità, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell'edificio scolastico, di prevedere percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.

Si precisa altresì che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine

di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, il Dirigente scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani. Viene altresì assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all'effettuazione delle prove d'esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a distanza si precisa quanto segue. Sia per l'esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo: art. 8 dell'OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell'OM 65/2022).

## ALLEGATO 13

### **Ordinanza Ministero salute 15 giugno 2022:**

#### Art. 1

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  - 1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - 2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - 3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - 4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - 5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  - 6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
  - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

#### Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022.

CARTELLONISTICA







**È OBBLIGATORIO  
USARE LA  
MASCHERINA**



**IL PERSONALE POTRÀ  
ESSERE SOTTOPOSTO AL  
CONTROLLO DELLA  
TEMPERATURA**

-come da "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto  
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"  
-la rilevazione avverrà al sensi della disciplina della privacy vigente

**Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giuseppa Morsellino**